Prot. n. 4/ALBO/CN **22 LUGLIO 2026**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026
Individuazione della sottocategoria 2-quater (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti). Criteri e requisiti per l'iscrizione

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120;

Vista la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto legge PNRR 19 febbraio 2026, n. 19, con la quale, all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato previsto che *"[…] Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni. […]";*

Visto l'articolo 5, comma 1, lett. *b)* del decreto 3 giugno 2014, n. 120 che attribuisce al Comitato nazionale il potere di stabilire i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;

Visto l'articolo 9, comma 6 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 che attribuisce al Comitato nazionale il potere di individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione normandole in sottocategorie;

Ritenuto, ai sensi delle suddette disposizioni, di emanare le necessarie direttive volte all'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al novellato art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

DELIBERA

Articolo 1
(requisiti d'iscrizione)

1. È istituita la categoria 2-quater rubricata "liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti".

2. È ammessa l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali dei liberi professionisti di cui al comma 1 che effettuano esclusivamente attività manutentive previste nei rispettivi ordinamenti professionali.

3. I liberi professionisti che intendono iscriversi ai sensi del comma 1 debbono:

a) essere iscritti in un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all'esercizio della professione;

b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i) del Decreto 3 giugno 2014, n. 120;

c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di uno o più veicoli utilizzati per il trasporto.

Articolo 2
(*procedimento di iscrizione*)

1. Il libero professionista che intende iscriversi ai sensi dell'articolo 1 presenta domanda di iscrizione all'Albo alla sezione regionale o provinciale nel territorio di competenza ove risulta residente al momento di presentazione della domanda.

2. Il libero professionista, al momento dell'iscrizione, provvede ad attestare:

a) i propri dati anagrafici;

b) l'iscrizione attiva (in quanto non sospesa) all'albo professionale di appartenenza;

c) lo svolgimento delle attività manutentive espressamente previste nell'ordinamento dell'albo professionale di appartenenza;

d) le tipologie di rifiuti non pericolosi che intende raccogliere e trasportare in relazione all'attività di manutenzione svolta;

e) gli estremi identificativi e l'idoneità dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose.

3. In fase di iscrizione è richiesta la trasmissione della seguente documentazione:

a) le carte di circolazione dei veicoli e, qualora i mezzi non siano di proprietà del libero professionista istante, idoneo titolo di disponibilità degli stessi ai sensi della normativa sull'autotrasporto;

b) il pagamento del contributo annuo di euro 50,00 (cinquanta) e dei diritti di segreteria previsti.

4. La sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte dei liberi professionisti ai sensi della presente deliberazione.

Articolo 3

(limiti e condizioni)

1. L'iscrizione dei liberi professionisti all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere rinnovata ogni cinque anni.
2. L'iscrizione ai sensi dell'articolo 1 non consente il trasporto di rifiuti pericolosi.

Articolo 4

(entrata in vigore)

1. La presente deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2026 e viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it.

IL SEGRETARIO
Cecilia Gigli

Firmato digitalmente da:
Gigli Cecilia
Firmato il 23/07/2026 11:11
Seriale Certificato: 5031452
Valido dal 31/10/2025 al 31/10/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi

Gizzi
Daniele
23/07/2026 10:50:35 UTC+0200
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA